

432

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 4644	7
Missioni vevoli nella seduta del 3 marzo 2004	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	12
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	5	(Sezione 6 – Proposte emendative presentate all'articolo unico del disegno di legge)	22
Garante del contribuente della regione Calabria	6	Mozioni Magnolfi ed altri n. 1-00316 e Castellani ed altri n. 1-00332 sulle iniziative per favorire nuove tecniche analgesiche durante il travaglio	25
Nomine ministeriali (Comunicazione)	6	(Sezione 1 – Mozioni)	25
Atti di controllo e di indirizzo	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	28	(Sezione 6 — Carenze nei soccorsi agli automobilisti bloccati sulle autostrade per le recenti nevicate)	31
(Sezione 1 — Misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento del processo per i fatti del G8)	28	(Sezione 7 — Istituzione di un' <i>authority</i> sul carovita)	32
(Sezione 2 — Iniziative del Governo per prevenire la dispersione scolastica)	29	(Sezione 8 — Asserito impegno in campagna elettorale di un'associazione di carabinieri) .	33
(Sezione 3 — Ipotesi di realizzazione di un deposito di materiale nucleare nella zona industriale di Brindisi)	29	Disegno di legge di conversione S. 2700 (approvato dal Senato) n. 4725	34
(Sezione 4 — Ripristino dell'energia elettrica in Veneto ed in Emilia Romagna, a seguito delle nevicate dei giorni scorsi)	30	(Sezione 1 — Questione pregiudiziale)	34
(Sezione 5 — Misure per superare la crisi di Alitalia)	30	Mozioni Bolognesi ed altri n. 1-00260, Giulio Conti ed altri n. 1-00331 e Cè ed altri n. 1-00333 sulla lotta ai tumori al seno .	35
		(Sezione 1 — Mozioni)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 marzo 2004.**

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 2 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSATO: « Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in materia di sanzioni previste in caso di irregolarità formali » (4766);

DEIANA ed altri: « Istituzione dell'Archivio storico dei movimenti e delle culture giovanili in Europa » (4767);

SANTORI: « Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 dicembre 1999 » (4768);

RIZZO: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione del limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni » (4769);

PECORELLA ed altri: « Disposizioni per il rilancio delle Scuole di specializzazione per le professioni legali » (4770).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 2 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ALFONSO GIANNI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del capitalismo in Italia » (doc. XXII, n. 17).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Osvaldo Napoli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

OSVALDO NAPOLI: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione del limite massimo di velocità nei centri abitati » (4699).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MORONI: « Modifiche alla legislazione elettorale per la promozione delle pari opportunità di partecipazione di donne e di uomini alle cariche elettive nazionali ed europee » (4569) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regio-*

lamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SINISI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4722) *Parere delle Commissioni II e III.*

XI Commissione (Lavoro):

STUCCHI: « Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di handicap » (4244) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

RICCIO: « Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità » (4684) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

XII Commissione (Affari sociali):

CENTO: « Disposizioni per favorire l'istituzione, presso strutture abitative condominiali, di centri di accoglienza per attività riabilitative, abilitative e assistenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale » (4697) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

FASSINO ed altri: « Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza » (4639) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma

4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 14 febbraio 2004, nei confronti della società GTM SpA.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 5 dicembre 2003, concernente le misure adottate dall'amministrazione consequenzialmente alla deliberazione della Corte n. 22 del 24 giugno 2002, in merito all'analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001 in termini di materia imponibile evasa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 23 febbraio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea BURTONE ed altri n. 9/4102/5, La Russa ed altri n. 9/4102/6 e Guido Giuseppe Rossi n. 9/4102/9, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 luglio 2003, concernenti misure finanziarie a favore dei territori della provincia di Catania colpiti dall'attività eruttiva dell'Etna e dal terremoto dell'aprile 2003.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una nota integrativa — riferita al periodo gennaio-maggio 2003 e proiezioni 2003 — alla relazione, elaborata dalla Commissione per la spesa farmaceutica, sull'identificazione dei motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche (già annunciata all'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2003) (doc. CLXXXVII, n. 2-bis).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 15 gennaio 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione permanente (Affari esteri) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 331) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea marittima, allegato alla Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 332) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 333) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sul tonno: flotta e industria: Situazione e prospettive per il futuro nell'Unione europea e nel mondo (doc. XII, n. 334) — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sul Libro verde sui servizi di interesse generale (doc. XII, n. 335) — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

sullo sviluppo del settore dei servizi per la creazione di posti di lavoro (doc. XII, n. 336) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (doc. XII, n. 337) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (doc. XII, n. 338) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Calabria.

Il Garante del contribuente per la regione Calabria, con lettera in data 20 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 20).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 gennaio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Gilda Usai Cermelli, Francesco Maria Masala, Gavino Bruzzi, Pier Paolo Sale, Mario Lissia, Nicolina Solinas, Alberto Roggero, Simonetta Maria Bullitta, Marco Apollonio, Umberto D'Autilia, Salvatore Scognamillo e Ottavio Uras a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.100, 2.101, 3.10.3.100, 4.102 della Commissione, sul subemendamento 0.4.100.1 del Governo, nonché sugli emendamenti 4.100, Dis. 1.30 della Commissione e 3-bis.100, 5.100, 5.101 e Dis.1.50 del Governo.

(A.C. 4644 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 2 Preda (*nuova formulazione*), 2.100 della Commissione, 3-bis.100 del Governo, sul subemendamento 0.4.100.1 del Governo, nonché sugli emendamenti 4.100 della Commissione e Dis. 1.50 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4644 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «del Corpo di polizia penitenziaria» sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500

allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali,

nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette

pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero or-

dinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Interventi per la pesca nella regione Molise). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » e, dopo le parole: « dell'articolo 43 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori

agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; *al secondo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni »; *al terzo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni » *e al medesimo periodo le parole:* « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei fondi di garanzia » *e le parole:* « lettera a) » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere a) e b) ».

(A.C. 4644 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 *con le seguenti:* 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* pro-

cede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi determinati nella misura prevista dalla normativa comunitaria.

2. 100. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

2. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni *con le seguenti:* 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni *con le seguenti:* 7 milioni.

2. 3. Vascon.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 101. La Commissione.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999. »

2. 2. (*nuova formulazione*) Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di ri-

chiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

2. 76. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo uno del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

* **3-bis. 2.** Vascon.

Sopprimerlo.

* **3-bis. 4.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a destinare le somme non erogate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, anche nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1260.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 100. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

4. 25. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 24. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 23. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie,

escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, *aggiungere le seguenti:* con garanzia di solvenza del debitore,

- 4. 102.** La Commissione.

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita *aggiungere le seguenti:* subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

- 4. 30.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 11.** Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 35.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 100
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 100 della Commissione, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 *con le seguenti:* 1° aprile 2004.

- 0. 4. 100. 1.** Governo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2004, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dai predetti imprenditori agricoli ed imprese di autotrasporto è sospesa per dodici mesi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

4. 100. La Commissione.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

4. 101. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.

4. 34. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo della stessa procedura.

4. 33. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio, si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

4. 18. Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza, Alfonso Gianni.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

4. 15. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

4. 31. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggieri, Banti, Motta, Raffaldini.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Misure creditizie per le piccole e medie imprese).* — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della con-

trogaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,

5. 100. Governo.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,

5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle

imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

* **5. 3.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

* **5. 26.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

** **5. 4.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

** **5. 23.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

* **5. 5.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazioni merci e di servizi.

* **5. 25.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,

5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.

5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.

5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,

5. 101. Governo.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

*** 5. 12.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.

*** 5. 30.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

**** 5. 13.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

**** 5. 31.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il

reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle im-

prese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

5. 50. Marcora, Motta.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 100 per cento.

5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.

5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e contro-garanzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e contro-garanzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 52. Raffaldini, Motta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi*). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali*). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1,

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Variazioni dell'imponibile*).

– 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Variazioni dell'imponibile*).

– 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferi-

mento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

5. 054. Raffaldini, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci, Alfonso Gianni.

(A.C. 4644 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Dis. 1. 1. Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 6. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: ed ai Sottosegretari di Stato con le seguenti:

delle politiche agricole e forestali ed ai Sottosegretari di Stato del medesimo Ministero.

Dis. 1. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.

Dis. 1. 2. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.

Dis. 1. 31. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Dis. 1. 32. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.

Dis. 1. 4. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.

Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.

Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.

Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9,5 milioni di euro.

Dis. 1. 50. Governo.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.

Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Dis. 1. 9. Vascon.

**MOZIONI MAGNOLFI ED ALTRI N. 1-00316 E CASTELLANI ED
ALTRI N. 1-00332 SULLE INIZIATIVE PER FAVORIRE NUOVE
TECNICHE ANALGESICHE DURANTE IL TRAVAGLIO**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

l'analgesia epidurale è una tecnica praticata durante il travaglio, con un alto grado di sicurezza per la madre e per il neonato e pienamente compatibile con il parto naturale: una tecnica capace di diminuire il dolore, esaltando, di conseguenza, gli aspetti positivi legati all'evento della nascita;

in Italia, secondo l'Istat, solo al 3,7 per cento delle partorienti viene praticata questa tecnica analgesica (che, al contrario, viene scelta fino al 60 per cento dei casi in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti);

è da notare che nel nostro Paese, invece, si è registrata una progressiva crescita dei parti cesarei, che dal 1998 al 2000 sono passati dal 31,4 per cento al 33,2 per cento, ponendoci al primo posto in Europa, molto al di sopra della soglia del 10-15 per cento indicata come ottimale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

sulla base del piano sanitario nazionale, all'interno dei punti nascita, dovrebbero essere presenti l'anestesista, il ginecologo ed il pediatra, oltre che l'ostetrica in forma attiva: tuttavia, in molte realtà la carenza di personale sanitario

specializzato, in particolare anestesisti e paramedici, rende difficile l'attuazione di metodiche di parto indolore;

il comitato nazionale per la bioetica, in data 30 marzo 2001, nel riconfermare che « la lotta al dolore (...) rientra nei compiti primari della medicina e della società », ha riconosciuto che « il diritto della partorienti di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza »;

gli esperti del settore, riuniti a Milano il 30 e 31 gennaio 2004 per un convegno internazionale degli istituti clinici di perfezionamento (clinica Mangiagalli e Ospedale dei bambini V. Buzzi), hanno individuato il primo ostacolo da rimuovere nella mancanza di qualunque finanziamento o rimborso per le aziende ospedaliere che offrono gratuitamente questa prestazione;

va ricordato, infatti, che, poiché queste tecniche non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza, in molte regioni i raggruppamenti omogenei di diagnosi (*diagnosis related groups*) relativi al parto naturale non considerano i costi relativi all'assistenza necessaria per l'attuazione del parto con analgesia epidurale e ciò che si fa è sostanzialmente affidato alla buona volontà delle strutture e degli operatori;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché l'analgesia epidurale in travaglio

di parto sia inclusa fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza;

a promuovere un'adeguata campagna informativa, con il coinvolgimento attivo delle regioni, rivolta al personale medico-sanitario, affinché la piena conoscenza dell'analgesia epidurale, con le conseguenze e le opportunità che presenta, venga diffusa presso tutte le donne in stato di gravidanza, per metterle in condizione di esercitare una scelta libera e responsabile.

(1-00316) « Magnolfi, Montecchi, Pollastrini, Abbondanzieri, Bimbi, Bolognesi, Burani Procaccini, Maura Cossutta, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Licastro Scardino, Mazzuca Poggiolini, Paoletti Tangheroni, Zanella, Zanotti, Baldi, Cordoni, Trupia, Deiana, Moroni, Ottone, Turco, Sereni, Chiaromonte, Bianchi Clerici, Pisa, Melandri, Buffo, Sasso, Amici, Motta, Paola Mariani, Dorina Bianchi, Mazzoni, Lucidi, Cima, Capitelli, Grignaffini, Manzini, Bertolini, Finocchiaro, Pinotti, Boato ».

(9 febbraio 2004)

La Camera,

premessi che:

il comitato nazionale per la bioetica nel marzo del 2001, nel riconfermare che « la lotta al dolore rientra nei compiti primari della medicina e della società », ha riconosciuto che « il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace rientra tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza »;

le tecniche di analgesia in ostetricia, siano esse epidurali (o peridurali) o combinate, come la *cse* (*combined spinal epidural*), più comunemente conosciute con il termine di « parto indolore », hanno oramai raggiunto dal punto di vista sia tecnico che farmacologico un livello di

sicurezza tale da poter essere praticate come terapia di *routine* nell'assistenza al parto naturale, con lo scopo di ridurre drasticamente il dolore ed esaltare, di conseguenza, tutti gli aspetti positivi legati all'evento nascita;

tra le gestanti il parto indolore riscuote un gradimento sempre maggiore: risulta, infatti, che nelle strutture sanitarie o nei centri nascita dove si pratica il parto indolore il numero di donne che preferisce ricorrere a questa tecnica è sempre più in crescita e sempre più spesso donne in vista del parto scelgono il ricovero in strutture o centri che offrono la possibilità di effettuare il parto indolore, affrontando spesso disagi e costi;

in Italia, secondo l'Istat, solo al 3,7 per cento delle partorienti viene praticata questa tecnica analgesica, contro una percentuale intorno al 50 per cento della Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia ed una percentuale intorno al 60 per cento nei Paesi scandinavi;

sempre l'Istat riferisce che in Italia il ricorso al taglio cesareo è passato dall'11,2 per cento del 1980 al 27,9 per cento del 1996, fino al 30-33 per cento degli ultimi anni, con picchi al di sopra del 50 per cento registrati in alcune regioni del Centro-Sud del Paese. Una percentuale sempre troppo alta (che colloca l'Italia al primo posto in Europa per ricorso al taglio cesareo, evidenziando un'eccessiva medicalizzazione dell'evento parto), pur considerando che è ormai condivisa, dai ginecologi europei e mondiali, la non applicabilità agli *standard* occidentali della soglia del 10-15 per cento fissata a suo tempo dall'Organizzazione mondiale della sanità;

queste tecniche non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza ed in molte regioni i raggruppamenti omogenei di diagnosi (*diagnosis related groups*) relativi al parto naturale non considerano i costi relativi all'assistenza necessaria per l'attuazione del parto indolore;

infatti, tutto quello che viene attualmente fatto nel settore pubblico è

affidato alla buona volontà di alcune strutture sanitarie, alla sensibilità degli operatori oppure viene effettuato dal privato, con i relativi alti costi per le partorienti;

la bassa percentuale delle partorienti che ricorrono al parto indolore è legata anche alla carenza di personale sanitario specializzato (in particolare, anestesisti ed infermieri), oltre che ad un'insufficiente campagna informativa rivolta alle donne;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative più opportune affinché le tecniche di analgesia per l'espletamento del parto naturale vengano incluse fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza;

a promuovere, anche presso le regioni, scelte di politica sanitaria che, sulla base di quanto previsto nel piano sanitario

nazionale, garantiscano all'interno dei reparti di ostetricia o dei punti nascita gli spazi e le figure professionali necessarie per attuare il parto indolore, sia in regime di ricovero, sia in attività libero-professionale intramuraria;

a promuovere un'adeguata campagna formativa ed informativa, con il coinvolgimento attivo delle regioni, rivolta al personale medico sanitario, affinché la piena conoscenza delle tecniche di analgesia per il parto venga diffusa presso tutte le donne in gravidanza, per metterle in condizioni di esercitare una scelta libera e responsabile.

(1-00332) « Castellani, Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu, Angela Napoli, Garnero Santanché, Franz, Ercole ».

(1° marzo 2004)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento del processo per i fatti del G8)

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

il 1° marzo 2004 è cominciato a Genova il processo a ventisei manifestanti, identificati dopo un anno e mezzo di indagini, non ricondotti con certezza all'area dei *black bloc*, ma resisi protagonisti di atti vandalici in occasione del vertice G8 svoltosi a Genova nel luglio 2001, quando

la città fu oggetto di attacchi con bottiglie *molotov*, di incendi appiccati ovunque, di aggressioni e saccheggi, che lasciarono attoniti gli italiani ed ebbero gravissime ripercussioni sull'immagine del nostro Paese a livello internazionale;

gli imputati di questo processo dovranno rispondere di reati che vanno dalla devastazione al saccheggio, alla resistenza aggravata a pubblico ufficiale, al porto ed alla detenzione di materiale esplodente, al furto aggravato e continuato ed alle lesioni gravi;

il comune di Genova si è costituito parte civile, determinando una grave frattura all'interno del consiglio comunale;

in occasione dell'apertura del processo a Genova si sono radunati circa duemila manifestanti appartenenti alle varie anime dei movimenti *no global*, promotori di diversi cortei, mentre per garantire lo svolgimento regolare delle udienze è stato addirittura previsto un numero chiuso per l'accesso all'aula del tribunale —:

se ritenga che le misure di sicurezza adottate siano sufficienti a garantire il regolare svolgimento del processo e di eventuali successivi che abbiano per oggetto i gravissimi fatti accaduti a Genova nell'estate del 2001, al fine di garantire la sicurezza nella città, e se sia a conoscenza di quanti danni alla proprietà pubblica e privata avvenuti in occasione del G8 siano stati quantificati. (3-03125)

(2 marzo 2004)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo per prevenire la dispersione scolastica)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto un protocollo d'intesa — della durata di due anni — con il ministero dell'interno, che prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico il cui compito sarebbe quello di programmare, progettare e gestire iniziative volte a diffondere la « cultura della legalità » nelle scuole, con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica e « il disagio giovanile »;

il protocollo d'intesa si inserirebbe nelle azioni del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca volte ad arginare l'alto tasso di dispersione scolastica che si registra in Italia: infatti, da dati relativi alla dispersione scolastica, uno studente su quattro non arriva a concludere la scuola superiore e gli abbandoni sono più numerosi al Sud;

i due dicasteri si impegnano, con la firma del protocollo citato, a collaborare nell'ambito degli interventi previsti dai programmi operativi nazionali « sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno » e « la scuola per lo sviluppo »;

nel programma di collaborazione tra i due ministeri, è prevista la costituzione di « centri per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica e del disagio giovanile », finalizzati a ridurre fenomeni di criminalità nel Sud, operando, di fatto, a parere dell'interrogante, un preoccupante parallelismo tra abbandono scolastico, emarginazione sociale, illegalità e disagio;

l'Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa rispetto al numero degli abbandoni scolastici e siamo molto lontani dal raggiungere l'obiettivo stabilito col patto di Lisbona di ridurre il tasso dell'abbandono scolastico al 10 per cento;

in base a dati statistici, negli anni scorsi, grazie all'innalzamento dell'obbligo scolastico e all'obbligatorietà dell'iscrizione alle scuole superiori, hanno continuato gli studi un maggior numero di ragazzi e ragazze, che, finita la terza media, si sono iscritti alle superiori e hanno proseguito gli studi;

l'abbassamento dell'obbligo scolastico e la previsione del diritto-dovere che può essere espletato anche nella formazione professionale ha, al contrario, già fatto registrare in alcune regioni un aumento del tasso di abbandono nelle scuole superiori, a fronte di una maggiore scelta delle scuole professionali;

nonostante manchi ancora la definizione degli *standard* nazionali per le scuole dell'istruzione e formazione professionale, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già firmato protocolli d'intesa in materia con alcune regioni —:

quale sia il contenuto del protocollo, quali iniziative esso preveda in concreto, per quali motivazioni si intervenga in materia di disagio sociale di concerto con il ministero dell'interno, quali siano le ragioni per cui si inserisce un programma di intervento sulla dispersione scolastica in progetti rivolti soltanto ad una determinata zona del Paese, concentrando gli interventi esclusivamente sulla prevenzione della criminalità giovanile, e quali ulteriori iniziative intenda assumere il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per prevenire la dispersione scolastica. (3-03126)

(2 marzo 2004)

(Sezione 3 – Ipotesi di realizzazione di un deposito di materiale nucleare nella zona industriale di Brindisi)

CARBONELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Brindisi, come risaputo, è stata dichiarata area di rischio ambientale;

è, altresì, noto che in tale territorio insiste uno dei più grandi poli energetici del Paese (oltre 5000 megawatt);

nel porto di Brindisi, inoltre, sono ubicati depositi di gasolio di rilevanti dimensioni, per l'approvvigionamento di navi della marina militare, peraltro, in procinto di essere ricollocati presso la zona portuale denominata « Capobianco »;

nell'area citata, infine, il Governo ha autorizzato la società inglese *British-Gas* a realizzare un grande impianto di rigassificazione, che è al centro di forti polemiche locali;

da recenti articoli di stampa, ma soprattutto da alcune ipotesi avanzate dal notaio Michele Errico, ex sindaco di Brindisi, notoriamente impegnato sui temi di carattere ambientale, è stata paventata l'eventualità della costruzione, sempre in quell'area, di un deposito di materiale nucleare, per il rifornimento di sottomarini e navi della Nato;

a fronte di tale situazione è opportuno far rilevare il crescente allarme, che si è determinato nella popolazione brindisina —:

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non intenda fornire un'utile, dovuta e dettagliata informazione per tranquillizzare la comunità interessata, nonché attivarsi onde evitare ulteriori rischi, in termini di sicurezza, ad un territorio di per sé già gravido di seri problemi. (3-03127)

(2 marzo 2004)

(Sezione 4 — Ripristino dell'energia elettrica in Veneto ed in Emilia-Romagna, a seguito delle nevicate dei giorni scorsi)

VOLONTÈ, EMERENZIO BARBIERI e D'AGRÒ. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sono ancora migliaia le famiglia del Veneto e dell'Emilia Romagna rimaste

senza energia elettrica e senza riscaldamento a seguito delle nevicate dei giorni scorsi;

nella province di Padova e Rovigo oltre undicimila utenze erano fuori uso, mentre nel ferrarese gli impianti rimasti senza elettricità erano ancora ieri oltre novemila;

quali siano le cause che non hanno consentito il ripristino dell'energia a quattro giorni dalle nevicate che hanno interessato principalmente le regioni Veneto ed Emilia Romagna e come intenda far fronte ai disagi causati dall'incapacità dell'Enel o delle aziende appaltatrici di fronteggiare questo tipo di emergenze, tenuto conto che sono previste nuove nevicate nei prossimi giorni. (3-03128)

(2 marzo 2004)

(Sezione 5 — Misure per superare la crisi di Alitalia)

VIOLANTE, DUCA, RAFFALDINI, BERSANI, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, MUSSI, ADDUCE, ALBONETTI, DE LUCA, MAZZARELLO, PANNATTONI, ROGNONI, SUSINI, TIDEI, TOCCI, MELANDRI, LEONI, AMICI, RUGGHIA, FUMAGALLI, GRANDI, SCIACCA, QUARTIANI, TOLOTTI e CAPITELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 5 marzo 2004 le organizzazioni sindacali dei lavoratori Alitalia effettueranno lo sciopero contro il piano industriale 2003-2005 Alitalia, trasmesso per parere dal Governo alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, unitamente al progetto di privatizzazione della società;

sui due piani tutte le organizzazioni sindacali e professionali della categoria hanno già espresso, come le forze politiche di centrosinistra e alcuni parlamentari di maggioranza, un giudizio severo e critiche argomentate e pregnanti;

i rappresentanti del Governo hanno persino disertato i lavori della IX Commissione della Camera dei deputati, impedendo così il prosieguo della discussione; che riguarda il futuro di 20 mila lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie;

il piano industriale prevede un'Alitalia più piccola, 2700 esuberanti, senza alcuna misura di ammortizzazione sociale e il Governo e la maggioranza hanno respinto numerose proposte emendative predisposte dai gruppi parlamentari del centrosinistra, anche in occasione della legge finanziaria per il 2004 tesi ad estendere al settore del trasporto aereo gli ammortizzatori sociali;

la confusione governativa e le dichiarazioni del Ministro interrogato, che aumenta a 4 mila il numero degli esuberanti, determinano una confusione indecente sul futuro della compagnia, esposta all'acquisizione di non meglio precisate cordate imprenditoriali vicine a uomini del Governo, mentre l'Alitalia negli ultimi due anni, per la prima volta dalla sua costituzione, è scesa sotto al 50 per cento del trasporto nazionale —:

se intenda finalmente attivare una reale concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, premettendo misure di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali per il settore del trasporto aereo, onorando gli impegni finanziari nei confronti di Alitalia spa per 160 milioni di euro nel 2002 e 160 milioni di euro nel 2003, nonché di 60 milioni di euro per gli *extra* costi assicurativi seguenti ai nefasti eventi dell'11 settembre 2001, somme che, una volta erogate, toglierebbero Alitalia spa dalla pressante carenza di liquidità, e se intenda modificare il piano di privatizzazione e il piano d'impresa per sviluppare alleanze da subito nel trasporto domestico e per un nuovo piano di sviluppo almeno decennale che sia imperniato su investimenti in nuovi aerei, nuovi collegamenti e per lo sviluppo di un vettore

globale in grado di realizzare alleanze in modo paritario sul piano europeo e internazionale. (3-03129)

(2 marzo 2004)

(Sezione 6 – Carenze nei soccorsi agli automobilisti bloccati sulle autostrade per le recenti nevicate)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le intense nevicate del 28 e 29 febbraio 2004 hanno provocato la paralisi delle autostrade del Centro-Nord, arrecando forti disagi agli automobilisti in viaggio;

all'indomani della paralisi sono dilagate le polemiche tra i soggetti che avrebbero dovuto garantire la sicurezza e assicurare la viabilità e si sono registrate discussioni sui possibili rimedi da mettere urgentemente in atto per evitare il ripetersi di simili blocchi del traffico autostradale, per garantire un migliore meccanismo di intervento e per stabilire un migliore coordinamento delle informazioni;

in particolare, la protezione civile ha convocato un vertice a Palazzo Chigi, con il capo del dipartimento della protezione civile e i rappresentanti di Autostrade, Ferrovie, Anas, Enac, Enel, regioni ed enti locali, Polstrada e carabinieri, per discutere sui disagi alla circolazione;

la Commissione ambiente della Camera dei deputati ha urgentemente convocato in audizione, per mercoledì 3 marzo 2004, i rappresentanti della protezione civile, allo scopo di accertare le

responsabilità dei gravi disagi provocati alla popolazione a causa del maltempo dei giorni scorsi;

da quanto apparso sui *mass media*, la situazione è risultata aggravata dalla mancata diffusione di informazioni precise tra gli automobilisti che accedevano alle autostrade, dalla carenza dei soccorsi, anche elementari, alla popolazione rimasta bloccata per ore sulle carreggiate autostradali, nonché dalla mancata predisposizione tempestiva del blocco dei mezzi pesanti e degli articolati;

il servizio di informazione *Isoradio*, il programma nato dalla collaborazione tra Rai e Autostrade per informare costantemente chi viaggia sulle condizioni di viabilità, sembra che addirittura abbia diffuso notizie insufficienti e tardive mentre era in atto una vera paralisi del traffico, con lunghe code chilometriche anche per cinque ore di fermo degli autoveicoli;

il responsabile della protezione civile, Guido Bertolaso, a margine della riunione operativa tenutasi a Roma il 1° marzo 2004 con tutti i soggetti interessati (rappresentanti di Autostrade, Ferrovie, Anas, Enac, Enel, regioni ed enti locali, Polstrada e carabinieri) allo scopo di accertare le responsabilità di quanto accaduto, ha suggerito di prevedere, sulle autostrade ed in caso di neve, l'obbligo di tenere a bordo le catene e di sanzionare la violazione di tale obbligo con la perdita di punti sulla patente;

nel caso in cui si ritenesse necessario intervenire in merito a quanto affermato dal responsabile della protezione civile, sarebbe opportuno escludere dall'eventuale obbligo di tenere le catene a bordo i conducenti di veicoli con quattro ruote motrici e con pneumatici da neve —

quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro interrogato perché siano appurate eventuali responsabilità della società Autostrade in ordine alla mancata diffusione di segnalazioni e informazioni tra gli automobilisti e alle condizioni effettive della viabilità, nonché in ordine alle

carenze registrate dai mezzi di emergenza nel garantire i dovuti soccorsi ai cittadini coinvolti. (3-03130)

(2 marzo 2004)

(Sezione 7 – Istituzione di un'authority sul carovita)

RIZZO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le ultime rilevazioni Istat denunciano che nel nostro Paese vi è stato un pesante surriscaldamento dei prezzi al consumo, che ha sensibilmente eroso il potere di acquisto dei consumatori;

in nessun Paese europeo l'ingresso della nuova valuta ha comportato quel vertiginoso aumento dei prezzi a cui si è accompagnata la stagnazione dell'economia, merito della politica attenta dei rispettivi Governi, che hanno adottato misure di controllo adeguate prima che le speculazioni potessero verificarsi;

sono sempre più numerose le manifestazioni spontanee di protesta da parte di cittadini che assistono quotidianamente, oramai, alla perdita del potere di acquisto del reddito, che si traduce nell'inevitabile peggioramento delle loro condizioni di vita;

il Governo italiano, secondo l'interrogante, ha colpevolmente sottovalutato le conseguenze legate all'introduzione dell'euro, non essendo intervenuto nella fase del *changeover* con misure di carattere politico ed amministrativo per frenare la crescita dei prezzi dei beni di prima necessità o dei cosiddetti «prezzi regolamentati», come le tariffe di trasporto e degli altri servizi di pubblica utilità, in nome di un *laissez faire e laissez passer* di maniera ed ideologicamente mascherato dai principi del liberismo, che nulla ha a che fare con una seria politica liberale, che dovrebbe perseguire, invece, uno sviluppo armonioso e sistematico di tutti i settori dell'economia e di tutte le aree professionali impegnate nel processo produttivo;

per facilitare il passaggio alla nuova moneta unica il Governo italiano nel 1997 istituì a livello centrale, in seno all'allora ministero del tesoro, il comitato per l'euro, articolato anche a livello periferico presso ciascuna prefettura, con il compito di coordinare le iniziative e le problematiche connesse all'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico, il cui operato è fermo al 31 luglio 2002;

la maggioranza non ha finora ritenuto opportuna l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul carovita;

nel giugno del 2003 il Governo ha istituito un comitato tecnico noto come « osservatorio dei prezzi », che avrebbe dovuto fornire ai consumatori una serie di informazioni legate all'andamento dei prezzi e, inoltre, avrebbe dovuto promuovere forme di consultazione permanente con i rappresentanti delle varie categorie economiche interessate, allo scopo di prevenire e gestire situazioni anomale legate all'eccessivo aumento dei prezzi;

è di questi giorni la notizia che il Governo ha deciso di correre ai ripari, predisponendo un piano machiavellico contro il carovita incentrato sull'ipotesi di introdurre una nuova tassa, la cosiddetta *tax incom policy*, da irrogare a quei commercianti che hanno ingiustificatamente rialzato i prezzi, al solo fine — secondo l'interrogante — di indurre quegli imprenditori colpevoli ad aderire al concordato preventivo, avvalendosi in ciò dell'operato della guardia di finanza in un settore, quello annonario, la cui competenza spetta alla polizia municipale —:

a fronte di quello che per l'interrogante è un colpevole atteggiamento omis-

sivo fino ad oggi tenuto dal Governo sul versante del controllo dei prezzi, se non ritenga improrogabile l'istituzione di una *authority* governativa che indaghi sulle responsabilità ed individui le colpe di coloro che si sono indebitamente arricchiti sulle spalle di milioni di consumatori all'indomani dell'ingresso della nuova valuta nei nostri mercati. (3-03131)

(2 marzo 2004)

(Sezione 8 — Asserito impegno in campagna elettorale di un'associazione di carabinieri)

COSSIGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* del 24 febbraio 2004 ha pubblicato un articolo con il quale si dà notizia che l'imminente campagna elettorale promossa da Di Pietro ed Occhetto, nella veste di *leader* di « Italia dei Valori », potrà contare sul sostegno di un'« associazione di carabinieri »;

in tale articolo si precisa che detta associazione, secondo il comando generale dell'Arma, non rappresenta i carabinieri —:

se intenda intervenire affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda riportata dall'articolo e, in particolare, affinché sia precisato quale ruolo rivesta il maresciallo Pallotta, citato nell'articolo, il quale, a detta del giornalista, « non può più essere il segretario di Unarma », ma « è il fondatore della rivista ». (3-03132)

(2 marzo 2004)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2700 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL'ESTERO (APPROVATO DAL SENATO) (4725)

(A.C. 4725 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana ad operazioni internazionali prevede il rifinanziamento di una pluralità di missioni che vedono impegnate le nostre forze armate in scenari e con mandati profondamente diversificati ed eterogenei;

questa eterogeneità pone il provvedimento in contrasto con la legge 23 agosto 1988, n. 400, la cui natura sistematica è stata più volte richiamata dal Capo dello Stato e dalla Presidenza della Camera;

tale eterogeneità è stata riconosciuta durante l'esame, nel luglio 2003, del precedente decreto-legge sulla materia dalla Camera dei deputati che decise di

esaminare con due distinti provvedimenti le missioni internazionali e ciò avvenne con il consenso del Governo;

questa eterogeneità è tanto più eclatante in considerazione del fatto che il teatro iracheno, a differenza di altri, è caratterizzato da una vera e propria situazione di guerra;

l'assenza, per la missione Antica Babilonia di un mandato pieno degli organismi internazionali, cui l'Italia aderisce, delinea una condizione di incompatibilità con il nostro ordinamento costituzionale, in particolare con le disposizioni dell'articolo 11 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9.

n. 1. Violante, Minniti, Spini, Innocenti, Ruzzante, Calzolaio, Leoni, Boato, Cima.

**MOZIONI BOLOGNESI ED ALTRI N. 1-00260, GIULIO CONTI
ED ALTRI N. 1-00331 E CÈ ED ALTRI N. 1-00333 SULLA
LOTTA AI TUMORI AL SENO**

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessi che:

il 5 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato, per la prima volta per una malattia specifica, una risoluzione, elaborata dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, che propone di fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria. La risoluzione invita gli Stati membri a migliorare la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi, la cura e la fase successiva alla terapia, al fine di garantire in tutto il territorio europeo la massima qualità al riguardo e, inoltre, per creare, entro il 2008, le condizioni necessarie per una riduzione globale del 25 per cento della mortalità e la riduzione fino al 5 per cento della diversità nel tasso di sopravvivenza fra Stati membri, che attualmente è del 16 per cento e ciò è da ricondurre alla disparità per le donne europee nell'accesso alla diagnosi e alla cura;

il tumore al seno è il tumore più frequente nella popolazione femminile e rappresenta la seconda causa di morte per tumore. Nel nostro Paese è la prima causa di morte delle donne nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni, soprattutto nelle zone del Centro-Nord;

in Italia si stima che vivano più di 300.000 donne che hanno avuto una diagnosi di tumore al seno. Ogni anno tale

patologia viene diagnosticata a 33.000 donne: nel 25 per cento circa dei casi si tratta di donne in età inferiore a 50 anni, nel 45 per cento di donne in età compresa tra 50 e 70, nel 30 per cento di donne di età maggiore a 70;

il carcinoma della mammella è una malattia molto complessa, le cui cause non sono state a tutt'oggi sufficientemente chiarite. Le donne nella cui famiglia si sono già verificati casi di cancro al seno hanno, di norma, un rischio maggiore, dovuto a ragioni genetiche, di sviluppare la malattia. Tuttavia, più dell'80 per cento delle pazienti cui viene diagnosticato un cancro al seno non hanno precedenti familiari in tal senso. Oggi si stima che il 5 per cento circa dei casi di carcinoma della mammella sia dovuto a predisposizione familiare;

nel 2000, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nell'Unione europea più di 216.000 donne hanno sviluppato un cancro al seno e i decessi sono stati 79.000;

l'articolo 32 della Costituzione italiana prevede che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche;

ogni donna deve aver accesso ad uno *screening*, a cure e a una *post-terapia*

di qualità, a prescindere dal luogo di residenza, dalla posizione sociale, dalla professione e dal livello di istruzione. È, altresì, necessario rimuovere gli ostacoli che attualmente esistono fra le regioni e fra gli ospedali della stessa città, in merito alla qualità delle cure fornite per il carcinoma della mammella, che ha come conseguenza il fatto che le possibilità di sopravvivenza delle donne variano notevolmente;

la ricerca dimostra che l'intervento più efficace per la prevenzione del cancro al seno o per la sua guarigione è rappresentato dalla diagnosi precoce e, quindi, molto dipende dallo stadio della malattia al momento della diagnosi, considerando, altresì, che il cancro al seno, se diagnosticato in uno stadio iniziale e trattato correttamente, può essere vinto nel 90 per cento dei casi;

il piano d'azione comunitario « L'Europa contro il cancro » ha dato importanti impulsi alla lotta contro il carcinoma della mammella e le linee guida europee di garanzia di qualità nello *screening* mammografico, messe a punto per la prima volta nel 1992, costituiscono un esempio particolarmente valido di norme di qualità e di prassi di eccellenza nel quadro della politica sanitaria europea;

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, uno *screening* mammografico di qualità, ossia l'invito periodico rivolto alla popolazione femminile affinché si sottoponga spontaneamente a un *test* mammografico gratuito e ad ulteriori eventuali accertamenti, nel quadro di un programma regionale o nazionale sistematico, riferito alla popolazione, può ridurre anche del 35 per cento la mortalità per cancro al seno fra le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni e, in base a studi scientifici, la mortalità può essere ridotta del 20 per cento anche fra le donne di età compresa fra i 40 e 49 anni;

l'autoesame del seno da parte della donna fornisce un prezioso contributo alla conoscenza del proprio corpo, ma non può rappresentare un'alternativa alla diagnosi precoce mediante lo *screening*;

lo *screening*, la diagnosi, la cura e la *post-terapia* del cancro al seno dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un'*équipe* medica specialistica interdisciplinare, poiché ciò può aumentare notevolmente le possibilità di sopravvivenza delle pazienti;

servizi di qualità in materia di carcinoma mammario si traducono in economie per il sistema sanitario, a medio e lungo termine, poiché consentono di evitare esami e trattamenti superflui e permettono di diagnosticare più tempestivamente un eventuale cancro al seno, il che riduce il numero di interventi e terapie postoperatorie onerosi;

è necessario assicurare alle pazienti una qualità di vita il più possibile elevata, poiché la terapia del cancro al seno comporta pesanti ripercussioni fisiche e psichiche;

le donne affette da carcinoma mammario devono essere adeguatamente informate dal medico curante in merito alla diagnosi e alla terapia ed essere coinvolte nelle decisioni sulle opzioni terapeutiche, con cognizione di causa circa gli effetti collaterali;

impegna il Governo:

a fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria e a sviluppare e attuare strategie efficaci per migliorare la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi, la cura e la *post-terapia* del carcinoma della mammella, onde garantire in tutto il territorio nazionale la massima qualità al riguardo;

a porsi l'obiettivo, in accordo con la conferenza Stato-regioni, di individuare le modalità per l'attivazione di programmi, affinché la mortalità media per carcinoma della mammella possa essere ridotta sensibilmente;

a garantire a tutte le donne affette da carcinoma della mammella il diritto ad essere curate da un'*équipe* interdisciplinare;

a garantire a tutte le donne affette da questa patologia il diritto ad essere invitate, nell'ambito di un programma di *screening* adeguatamente pianificato e certificato, ad effettuare i controlli mammografici, secondo le linee guida approvate dal piano oncologico nazionale;

a sviluppare una rete capillare di centri di senologia certificati e interdisciplinari, che soddisfino *standard* di qualità ed efficacia delle cure;

a garantire un miglior coordinamento tra le attività di ricerca a livello nazionale e a livello europeo;

ad assicurare che gli interventi preventivi, diagnostici e di trattamento del cancro al seno si fondino sulla *evidence-based medicine* (medicina basata su prove di efficacia);

ad aumentare le risorse stanziare per la ricerca sia di base che applicata sul cancro, al fine di:

a) intensificare ulteriormente la ricerca sulle cause e le terapie;

b) favorire la trasformazione dei progressi realizzati dalla ricerca di base in applicazioni terapeutiche;

c) valutare l'efficacia di possibili ulteriori interventi di prevenzione primaria, di farmaco-prevenzione e di prevenzione secondaria;

d) migliorare la valutazione dell'efficacia delle terapie e della sicurezza dei risultati;

e) studiare ulteriormente i nessi tra carcinoma della mammella e potenziali fattori di rischio, come il tabacco, l'alimentazione, gli ormoni e lo stile di vita (peso ed attività fisica);

f) potenziare la ricerca in merito ai protocolli di cura per pazienti degenti e non degenti, affinché in futuro l'ospedalizzazione e il trattamento medico non siano più per le donne causa di inutile *stress*;

g) mettere a punto un metodo per la valutazione standardizzata del rischio per le donne con predisposizione familiare a sviluppare un carcinoma mammario;

ad attenersi alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a porre in essere piani d'azione nazionali contro il cancro, coinvolgendo tutti i principali soggetti interessati;

a sviluppare ed aggiornare costantemente, sulla base di dati concreti, ulteriori linee guida in materia di *screening*, diagnosi, cura e *post-terapia* e ad istituire, in collaborazione con la conferenza Stato-regioni, un osservatorio nazionale per il cancro al seno, al fine di garantire il monitoraggio delle linee guida applicative su tutto il territorio nazionale;

a garantire, per quanto riguarda il benessere psichico e l'integrità fisica delle donne:

a) che a ogni donna sia comunicato il referto dell'esame entro pochi giorni, sia in caso di *screening* sia in caso di esami clinici, e che nessuna donna, cui viene diagnosticato un carcinoma mammario, debba attendere più di quattro settimane prima di iniziare la cura;

b) che a ogni donna sia offerta la possibilità, in casi giustificati dal punto di vista medico, di un intervento chirurgico conservativo, così da ridurre il numero di inutili amputazioni della mammella, e che la ricostruzione della mammella sia effettuata, per quanto possibile, con tessuto autologo e nel minor lasso di tempo possibile;

c) che ogni donna riceva prima dell'intervento una diagnosi certa (in particolare, mediante il ricorso a una biopsia il meno possibile invasiva);

d) che alle donne con protesi mammaria sia distribuito un « passaporto », in cui sono registrate le caratteristiche particolari delle protesi e la necessaria terapia postoperatoria;

e) che a ogni donna sia offerta la possibilità di accedere a una consulenza

psicologica per superare le fasi più difficili del suo percorso di cura e che il personale sanitario sia adeguatamente formato per comprendere i bisogni della donna nella sua interezza;

a garantire il rimborso di presidi medici per quanto riguarda la *post-terapia*;

a diffondere specializzazioni, come la chirurgia mammaria, l'assistenza infermieristica a patologie mammarie o la psicologia oncologica, che hanno già dato buoni risultati in alcuni Stati dell'Unione europea, istituendo corrispondenti corsi di formazione e specializzazione;

ad incentivare l'istituzione di centri di consulenza medica e psicologica per le donne con una presunta predisposizione familiare a sviluppare il cancro al seno e ad offrire alle donne risultate positive all'esame un programma di *screening* rafforzato;

a varare una regolamentazione specifica sui diritti individuali delle pazienti volta a garantire:

a) il diritto a un'assistenza medica adeguata e qualificata da parte di personale medico in ambulatori e ospedali adeguatamente attrezzati e organizzati;

b) il diritto a un'informazione e ad una consulenza comprensibile, competente e adeguata da parte del medico prima, durante e dopo la terapia;

c) il diritto all'autodeterminazione dopo aver ricevuto un'informazione globale;

d) il diritto alla documentazione e alla consultazione sul trattamento subito;

e) il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati;

f) il diritto a presentare denuncia;

g) il diritto a un consulto in caso di diagnosi di cancro;

a coinvolgere le associazioni delle pazienti nelle decisioni di politica sanitaria

più di quanto non avvenga oggi ed appoggiare adeguatamente il loro lavoro di volontariato e mutuo aiuto;

a raggruppare le attività d'informazione delle direzioni generali dei ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione e le tecnologie e a dare un contributo per la realizzazione di un sito *web* comune dell'Unione europea sul cancro, nel quale cittadini/e e non addetti/e ai lavori possano trovare, al pari di medici e ricercatori, informazioni a vari livelli su questa malattia, a cura di ricercatori, associazioni mediche, associazioni di pazienti ed altri, a livello europeo e nazionale, redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e in diverse lingue;

a sollecitare le regioni dell'obiettivo 1, date le notevoli differenze regionali in termini di accesso allo *screening*, alla diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella, a utilizzare maggiormente le risorse dei fondi strutturali per finanziare la creazione di strutture nel settore sanitario;

ad assicurare, nel programma di revisione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (D.R.G.), attenzione al problema della ricostruzione mammaria contestualmente all'intervento chirurgico.

(1-00260) « Bolognesi, Labate, Turco, Angela Napoli, Carlucci, Paoletti Tangheroni, Bindi, Maura Cossutta, Manzini, Burani Procaccini, Finocchiaro, Baldi, Zanotti, Garnerò Santanché, Capitelli, Pollastrini, Melandri, Amici, Magnolfi, Zanella, Rocchi, Pistone, Sasso, Abbondanzieri, Pennacchi, Lucidi, Raffaella Mariani, Motta, Di Serio D'Antona, Buffo, Grignaffini, Cima, Cordoni, Chiaromonte, Trupia, Sereni, Paola Mariani ».

(25 agosto 2003)

La Camera,

premessi che:

il tumore o meglio i tumori della mammella o del seno sono da molto tempo oggetto di studi di grande impegno scientifico, in considerazione del grande interesse medico e della notevole diffusione della malattia (ovviamente ci si riferisce al carcinoma della mammella, che in Italia è il tumore che si presenta con maggiore frequenza nel sesso femminile; in Italia se ne parla ormai come di una malattia sociale);

è bene sottolineare e ricordare che l'uomo non è immune da tale patologia, ma che viene colpito con frequenza molto minore rispetto alla donna;

ciò chiarito, occorre prendere atto che il Parlamento europeo nel giugno del 2003 ha adottato una risoluzione che invita gli Stati membri a lottare contro tale patologia in modo sistematico e a farne una priorità progettuale, per sconfiggerla o comunque per limitarne la morbilità;

doverosamente si sottolinea come la classe medica italiana sia sempre stata molto attenta a questa patologia e all'educazione dalla donna, onde diagnosticarla precocemente, ma nonostante ciò è opportuno impegnarci al massimo affinché il contenuto della risoluzione votata dal Parlamento europeo venga realizzato;

è opportuno sottolineare come il cancro della mammella, nonostante la sua enorme pericolosità, offra al medico e al paziente molte possibilità per essere diagnosticabile con facilità e, quindi, per essere aggredito efficacemente con precocità, onde prevenire sia la sua diffusione locale che quella metastatica;

come per tutti gli altri tipi di cancro, anche la lotta contro questo tumore si basa sulla precocità della diagnosi possibile, sia con l'aiuto determinante del medico, sia con un meccanismo di autodifesa, che si basa, soprattutto, sulla autopalpazione della stessa malata (o malato);

dopo questa premessa, sono chiari l'essenzialità della prevenzione e come l'educazione sanitaria sia un passaggio fondamentale della prevenzione sanitaria, attuabile direttamente dalla donna come meccanismo di personale « autotutela »;

i dati ufficiali della situazione italiana affermano che oggi il carcinoma della mammella viene diagnosticato a 33 mila pazienti (in donne in età inferiore ai 50 anni nel 25 per cento dei casi, in donne comprese fra i 50 e i 70 anni nel 45 per cento dei casi e nel restante 30 per cento dei casi in donne in età superiore ai 70 anni) e affermano pure che esiste una certa « familiarità », cioè una predisposizione familiare (con incidenza valutata attorno al 5 per cento dei casi);

un'indagine statistica dell'Organizzazione mondiale della sanità afferma che nell'anno 2000 nel mondo ci sarebbero stati circa 80.000 morti per cancro della mammella, nonostante che la tecnologia diagnostica renda piuttosto facile pervenire alla diagnosi della malattia e alla sua cura in tempi precoci utili per ottenere la guarigione;

in Italia il sistema sanitario nazionale assicura già da tempo ogni forma di tutela gratuita per la salute della donna, in particolare per il carcinoma mammario (sia per la cura, sia per la diagnosi, sia per la terapia che per la riabilitazione), ma è, altresì, opportuno sottolineare (e su questo punto è opportuno essere chiari) che le malattie definite di carattere « sociale » hanno bisogno di essere affrontate, se non aggredite, in modo organico e globale in tutto in territorio nazionale, con campagne di informazione e di *screening* di massa a cura delle aziende sanitarie locali;

la risoluzione del Parlamento europeo insiste giustamente su questo punto, proprio per dare vita a programmi organicamente efficaci in tutto l'ambito europeo;

fino ad oggi, le campagne di *screening* di massa per individuare precocemente il cancro della mammella, come

altri tipi di tumore, sono state condotte senza continuità e spesso senza una seria programmazione nazionale, per iniziativa di singole regioni o di singole aziende sanitarie locali;

oggi bisogna dare continuità a questa metodica, perché se è vero che il tumore sarà sconfitto dalla ricerca scientifica, è altresì vero che la prevenzione e la cura appropriata, insieme alle diagnosi precoci, possono limitarne notevolmente i danni e salvare la vita a tanti malati;

attualmente in Italia vi sono molti servizi ospedalieri che sono specificatamente dediti alla cura delle malattie del seno e, quindi, è da rilevare come la sanità italiana non parta dall'« anno zero », come apparirebbe da alcune note di altra parte che trattano questo problema, ma è, comunque, opportuno fare di più e meglio di quanto già in Italia si stia facendo;

proprio per questi motivi, sottolineando come in Italia il carcinoma della mammella venga curato con tutti i sistemi all'avanguardia nel mondo, è opportuno aggiungere elementi di una buona educazione sanitaria, compresa una particolare attenzione agli effetti psicologici che il cancro del seno provoca nella donna, sia prima che in fase *post-operatoria*, anche per motivi di natura estetica;

impegna il Governo:

a considerare la lotta contro il cancro della mammella come impegno prioritario dell'azione strategica del nostro servizio sanitario nazionale, comprendendovi:

- a) la prevenzione;
- b) la diagnosi;
- c) la cura;
- d) gli *screening* di massa;
- e) la terapia *post-operatoria*;
- f) l'educazione sanitaria;
- g) l'assistenza psicologica *post-operatoria*;

h) la garanzia della ricostruzione plastica dell'organo a spese del servizio sanitario nazionale;

i) l'organizzazione in tutte le aziende sanitarie locali, ove ne esistessero di carenti, di centri e servizi di senologia, specializzati nella lotta contro questa patologia;

l) la programmazione di progetti fra le regioni e il ministero della salute per garantire equità di trattamento ai malati in tutta Italia, in linea con i livelli essenziali di assistenza;

m) l'incremento di finanziamenti per la ricerca scientifica, in linea con il piano oncologico nazionale (nuovi farmaci, nuove tecnologie strumentali di diagnosi, predisposizione familiare, protocolli diagnostico-terapeutici);

n) l'informazione corretta e psicologicamente attenta relativamente alla comunicazione della diagnosi al malato;

o) l'informazione precoce nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale (centri giovanili, luoghi di lavoro, centri di aggregazione sportiva).

(1-00331) « Giulio Conti, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Coronella, Cristaldi, Delmastro delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meri, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Pao-

lone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Tagliatalata, Trantino, Villani Miglietta, Zaccaro, Zaccaro ».

(1° marzo 2004)

La Camera,

premesso che:

nei Paesi industrializzati, il carcinoma mammario è, per incidenza e mortalità, al primo posto tra i tumori maligni della popolazione femminile;

anche nel nostro Paese, il tumore alla mammella rappresenta la prima causa di morte per le donne tra i 35 e i 44 anni, la seconda per le donne oltre i 55 anni;

il 5 giugno 2003 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri ad adottare specifiche misure di promozione della prevenzione e dello *screening* e di miglioramento della diagnosi, della cura e dell'assistenza *post-terapeutica*, che consentano di raggiungere entro il 2008 una riduzione globale del 25 per cento della mortalità per tumore al seno ed una riduzione del 5 per cento delle differenze nei tassi di sopravvivenza tra i singoli Stati membri;

in relazione alla patologie oncologiche, il piano sanitario nazionale 2003-2005 individua come strategie di intervento la diffusione della diagnosi precoce, la valorizzazione dell'ospedalizzazione a domicilio, la creazione di strutture ospedaliere specializzate nel settore, la promozione della ricerca sia di base che finalizzata;

in relazione al tumore al seno, si ritiene che lo strumento più rilevante ai fini della riduzione del tasso di mortalità sia quello della prevenzione, con particolare riguardo all'attivazione di sistemi di *screening* capillare sul territorio;

anche se alcune regioni hanno già assunto specifiche iniziative sul tema, prevedendo, in particolare, la diffusione delle pratiche di *screening* attraverso il coinvolgimento capillare delle donne nei protocolli di prevenzione e di diagnosi precoce, è opportuno che tali protocolli siano attivati in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale;

il problema del consolidamento degli interventi per lo *screening* del cancro alla mammella è già stato oggetto di un apposito intervento emendativo, approvato al Senato della Repubblica nel corso del dibattito sul decreto legge n. 10 del 2004, che prevede di destinare 10 milioni di euro per l'anno 2004, 20 milioni e 975 mila euro per l'anno 2005 e 21 milioni di euro per l'anno 2006 per l'attivazione di un programma di prevenzione secondaria dei tumori, destinato a garantire anche il consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro della mammella;

oltre al consolidamento degli interventi di *screening*, si ritiene che la prevenzione si fondi anche sulla promozione di una nuova educazione sanitaria alle donne sull'importanza dell'adozione di stili di vita sanitari e dell'auto-diagnosi, ai fini della prevenzione del cancro alla mammella;

al di là della prevenzione, è opportuno intervenire anche sul versante della ricerca, al fine di promuovere la predisposizione di nuovi protocolli diagnostico-terapeutici e di nuovi medicinali;

anche se questa maggioranza ha già provveduto ad aumentare gli stanziamenti per la ricerca nel settore oncologico, si ritiene opportuno prevedere appositi percorsi di ricerca nel settore del cancro alla mammella;

sul versante della valorizzazione dell'ospedalizzazione a domicilio e della creazione di strutture ospedaliere specializzate nel settore, si ritiene che spetti alle regioni, in armonia con le disposizioni del piano nazionale, provvedere ai relativi interventi;

impegna il Governo

a considerare la lotta contro il cancro come impegno prioritario dell'azione strategica del nostro servizio sanitario nazionale, comprendendovi:

a) la necessità di stanziare nuove risorse per la prevenzione e lo *screening* di massa, al fine di garantire livelli omogenei di prevenzione secondaria dei tumori alla mammella a tutti gli assistiti;

b) la predisposizione di campagne informative ed educative, finalizzate a diffondere una nuova cultura di prevenzione e di auto-diagnosi tra le donne;

c) la programmazione di progetti integrati tra le regioni ed il ministero della salute per garantire l'uniforme erogazione sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza connessi al cancro alla mammella;

d) la promozione di nuovi finanziamenti alla ricerca scientifica, in linea con il piano oncologico nazionale (nuovi farmaci, nuove tecnologie strumentali di diagnosi, predisposizione familiare, protocolli diagnostico-terapeutici);

ad attivarsi affinché, nel rispetto dell'autonomia regionale, gli interventi regionali di attuazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale 2003-2005 sulla valorizzazione dell'ospedalizzazione a domicilio e la creazione di strutture ospedaliere specializzate nel settore oncologico includano specifici protocolli di assistenza a favore delle donne affette da tumore alla mammella.

(1-00333) « Cè, Ercole, Francesca Martini ».

(1° marzo 2004)